

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**
Servizio tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

e, p.c. **ARPA PUGLIA – DAP LECCE**
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA – Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA – Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali
cress@pec.minambiente.it

Prot.: 003/22

Cavallino, 08 febbraio 2022

OGGETTO: **P.R.A. Project Resource Asbestos S.r.l. – Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto in territorio del Comune di Cavallino. Autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 208-211 del D. Lgs. 152/06, rilasciata con D.D. n. 161 dello 07/02/2020.**
VS. comunicazione avvio del procedimento di revoca prot. N. 4520 del 03.02.2022 – memorie ex L. n. 241/90 – richiesta chiusura procedimento con archiviazione

Il sottoscritto

CALÒ GIUSEPPE CESARIO, nato il 03/01/1952 a SAN CESARIO DI LECCE (LE) e residente in SAN CESARIO DI LECCE (LE) in Via CHERI n. 1/BIS, C.F. CLA GPP 52A03 H793A,

in qualità di legale rappresentante della Società

P.R.A. - Project Resource Asbestos S.R.L.

con sede legale in:

Cavallino (LE), via Beatrice Acquaviva D'Aragona n. 5 -zona PIP - Piva e C.F. 04583490752 - Numero REA LE-303195 – Tel. 0832 612690, Fax 0832 612649 - PEC: pra.srl@pec.it

VISTA

La nota prot. n. 4520/2022 del 03/02/2022 avente ad oggetto “Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento amianto sito nel territorio di Cavallino. Autorizzazione Unica ex artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/2006 di cui alla D. D. n. 161 dello 07/02/2020. Comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca”, con cui la Provincia di Lecce, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali, ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comunica al Gestore l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 161 dello 07/02/2020. L'avvio del procedimento di cui sopra, scaturisce in ragione del considerato riportato nella nota dove si rileva che:

1. “[...] i Rapporti di Prova trasmessi da ARPA hanno documentato la presenza di una elevata concentrazione di fibre di amianto negli ambienti di lavoro, superiore al limite del D. Lgs. n. 81/2008, la presenza significativa di fibre all'interno del capannone in cui è installato l'impianto sperimentale, la immissione nell'ambiente esterno di amianto (sostanza classificata come cancerogena nella Tab. A1 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006) [...]”;
2. “[...] la presenza di fibre di amianto sopra citata è in evidente contrasto con il punto 13 del Parere n. 2709/2018 della commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale del MATTM, secondo cui l'attività non deve produrre emissioni in atmosfera [...]”;
3. “[...] la dispersione di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro è in contrasto con quanto dichiarato dal gestore nella relazione tecnica allegata al progetto autorizzato ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/2006 [...]”;
4. “[...] le modifiche dell'impianto sperimentale da ultimo proposte dal gestore devono qualificarsi come sostanziali del D. Lgs. n. 152/2006 e, in ogni caso, non possono sottrarsi a una nuova valutazione di compatibilità ambientale da parte del competente Ministero della Transizione Ecologica [...]”;

VISTA INOLTRE

- La nota di ARPA Puglia, DAP LECCE prot. 4403 del 20/01/2022 avente ad oggetto “P.R.A. Project Resource Asbestos S.r.l. - Impianto sperimentale di trasformazione manufatti in cemento-amianto nel Comune di Cavallino (LE) - Autorizzazione unica ai sensi degli artt. 208 211 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Comunicazioni ARPA Puglia” indirizzata al Ministero della Transizione Ecologica e a Provincia di Lecce con cui si rileva che:

1. [...] *la situazione critica evidenziata nella suddetta nota ARPA Puglia (Protocollo 0079290 - 27 - 18/11/2021) correlata alla presenza di fibre di amianto aerodisperse nel capannone industriale nonché al camino E1 è occorsa nonostante il Gestore abbia adottato tutte le misure cautelative previste ed approvate, sia in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA ministeriale, sia in sede di Autorizzazione all'esercizio ex artt. 208 e 211 in ambito Provinciale;*
2. *la scrivente Agenzia, per quanto di competenza, oltre quelle già prescritte in fase autorizzativa, al momento, ragionevolmente non individua "ulteriori misure di sicurezza" di cui al Decreto MATTM230/2018, atte a scongiurare la comparsa e il ripetersi di eventi negativi accertati in fase di controllo in data 01.09.2021 (cfr nota ARPA Puglia prot. n. 79290 del 18.11.2021);*
3. *la presenza di fibre di amianto nel capannone industriale, nella sala processo e soprattutto al camino E1 appare in evidente contrasto sia con il punto 13 del Parere n. 2709/2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale del MATTM che testualmente recita: "Valutato che il progetto non prevede emissioni in atmosfera, [...]"; sia con quanto dichiarato dal Gestore in diversi punti della documentazione tecnica presentata, e in sede di Verifica di Ass. a VIA, e in sede di autorizzazione unica ex artt. 208 e 211, di cui nel seguito si riportano degli stralci esemplificativi:*
 - *[...] Il processo non comporta dispersione di fibre di amianto in aria, poiché le due fasi del processo avvengono sempre in reattori ermetici. (cfr. pag. 2 Rel. 01 – Relazione tecnica illustrativa rev. - luglio2016);*
 - *[...] Il materiale contenente amianto polverizzato verrà raccolto dalla camera di raccolta alla base del mulino e trasferito mediante una coclea in acciaio al sistema di miscelazione MCA-siero di latte. Tutto il sistema di trasferimento è sigillato e non vi è la possibilità di rilascio di fibre all'interno del locale adibito alla*

sperimentazione. (cfr pag. 43 Elaborato Tav. R05 esec.- Relazione di compatibilità ambientale - Maggio 2019);

- tale circostanza, nei fatti, non esclude, a parere della scrivente Agenzia, che possano esserci impatti ambientali significativi e negativi.

Per quanto sopra, ARPA Puglia, DAP Lecce chiedeva:

- al **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**: la rivalutazione dei profili di compatibilità ambientale e relativa VIA del layout progettuale dell'impianto sperimentale de quo, anche alla luce della nuova documentazione tecnica che il Gestore si è impegnato a trasmettere relativa alla modifica delle fasi di frantumazione del rifiuto, di intercettazione e abbattimento emissioni;
- alla **PROVINCIA di Lecce**: la sospensione dell'autorizzazione D.D. n. 161/2020 fino alla definizione e completamento delle valutazioni richieste al Ministero.

..*

Ciò visto e considerato che il procedimento di revoca dell'autorizzazione avviato dalla Provincia di Lecce ai sensi del citato art. 208, comma 13 lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si osserva che:

- Con riferimento alla nota della Provincia di Lecce e, specificatamente, con quanto riportato nel "considerato":
 - o il **Gestore** con nota del 28/01/2022, facendo seguito a quanto richiesto da ARPA Puglia DAP Lecce con Protocollo 0079290 - 27 - 18/11/2021 e dalla Provincia di Lecce con nota n. 0048245/2021 del 22/11/2021, **ha comunicato l'avvio delle attività di bonifica e trasmesso gli schemi impiantistici del nuovo sistema di polverizzazione ad umido e di trasporto pneumatico delle polveri di MCA al reattore freddo.**
 - o La presenza delle fibre di amianto, come più volte richiamato dagli Enti, è stata accertata in occasione dell'unico controllo analitico effettuato da ARPA in data 01/09/2021 **in occasione della prima accensione dell'impianto.** Tale attività di campionamento era stata preventivamente concordata con ARPA (cfr. nota ARPA prot. n. 53921 del 29.07.2021 e successivo riscontro della PRA srl prot. n. 008/21 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 54192 del 30.07.2021) anche in ragione della convenzione stipulata tra il Gestore e l'Agenzia (allegata alla presente).

L'avvio dell'impianto, come da progetto, prevedeva un primo step per il carico di 22,5 kg di MCA nel mulino di frantumazione, attraverso il sistema automatico di carico. Purtroppo, a causa della **rottura al braccio metallico di carico della tramoggia l'operazione di carico automatico è stata sospesa**. Il Gestore, al fine di consentire ad ARPA l'effettuazione delle operazioni di campionamento, ha riorganizzato "al volo" la procedura di alimentazione del mulino di frantumazione procedendo in modo manuale attraverso l'azione dell'operatore. Successivamente alla macinazione dei 22,5 kg si è constatato che non vi era flusso di materia in entrata nel reattore freddo. Si è proceduto quindi ad introdurre nel mulino di frantumazione, nuovamente a cura dell'operatore, un secondo quantitativo di MCA simile al primo. Anche dopo tale operazione si è constatato che la coclea di alimentazione del reattore freddo non trasportava il materiale frantumato. Il Gestore, valutata quindi la presenza di guasti e malfunzionamenti diffusi ha, **sospeso l'operazione di avvio dell'impianto in attesa di individuare le cause tecniche ed impiantistiche che hanno determinato tali eventi avversi.**

È quindi fondamentale richiamare il contesto impiantistico in cui è stato effettuato il campionamento della matrice aria, **contesto che può ragionevolmente essere considerato come non rappresentativo del normale ciclo di funzionamento.**

La presenza pertanto di fibre di amianto aerodisperse, come più volte dichiarato dal gestore, è quindi potenzialmente riconducibile al malfunzionamento impiantistico e non al cattivo funzionamento generale dell'impianto. Impianto che, si ribadisce, **non ha mai completato nemmeno un ciclo di recupero come evidente dai verbali ARPA**

- Relativamente al presunto contrasto con quanto indicato al punto 13 del Parere n. 2709/2018 della commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale del MATTM, secondo cui l'attività non deve produrre emissioni in atmosfera, **si rileva che la presenza di fibre di amianto rilevata al camino E1 è da ricondurre alle situazioni anomale di funzionamento sopra descritte e non rappresentano assolutamente una condizione di normale ciclo di lavorazione.** Analogamente, la presenza di fibre nei locali interni è potenzialmente riconducibile alle situazioni particolari che si sono verificate nel corso di quella giornata.
- Infine, relativamente alla difformità di quanto riscontrato in sede di campionamento da parte di ARPA rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di autorizzazione, si evidenzia che le fasi di avvio dell'impianto effettuate sono da ricondurre alla "fase di messa a

regime”: fase in cui il gestore ha l’obbligo di verificare la rispondenza dei vari impianti alla autorizzazione ambientale ottenuta attraverso l’effettuazione di analisi ai punti di emissione autorizzati e nelle condizioni di massimo esercizio. **Condizioni che, si ribadisce, non sono mai state raggiunte proprio perché il gestore – al fine di scongiurare ulteriori possibili rischi per l’ambiente e per la salute dei lavoratori, ha interrotto le fasi di avvio e di messa a regime dell’impianto.**

Giova infine rilevare che il controllo delle emissioni in atmosfera è da inquadrare nella fase di messa a regime con l’art. 271, comma 14 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e ai criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni di cui all’Allegato VI alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che prevedono che **i campionamenti siano effettuati in condizioni di massimo esercizio.**

- Con riferimento alla affermazione secondo cui *“le modifiche dell’impianto sperimentale da ultimo proposte dal gestore devono qualificarsi come sostanziali del D.Lgs. n. 152/2006 e, in ogni caso, non possono sottrarsi a una nuova valutazione di compatibilità ambientale da parte del competente Ministero della Transizione Ecologica”* si rileva che il **D.Lgs 152/06, esprime in maniera chiara e univoca ciò che è “modifica” e ciò che è “modifica sostanziale”** e, per ciascuno dei casi, gli adempimenti cui il Gestore è dovuto.

L’art. 5, comma 1, lettera l-bis) definisce *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana”*.

La modifica proposta prevede la sostituzione di un componente dell’impianto con uno che svolge la medesima funzione ma con principio di funzionamento differente (vedi Ns. nota prot. 001_22 del 28/01/2022) e non comporta, a parere del gestore alcun effetto negativo e significativo sull’ambiente o sulla salute umana. La proposta di modifica si è resa necessaria proprio per riscontrare al guasto avvenuto in data 01/09/2021 e per scongiurare il ripetersi di una situazione simile.

- Infine, con riferimento all’art. 208, comma 13, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo cui, *“Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione:*

- a) *alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*
- b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;*
- c) **alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.**

Si rileva che il gestore ha sempre puntualmente adempiuto alle prescrizioni e alle indicazioni avanzate dagli Enti. La presenza di ARPA in occasione dell'avvio dell'impianto in data 01/09/2021 era concordata proprio per verificare la rispondenza con le prescrizioni impartite dalle autorizzazioni.

Il Gestore non è altresì a conoscenza di alcun mancato adeguamento alle norme imposte né di "reiterate" violazioni **atteso che l'impianto non ha mai funzionato (cfr. NOTE DI COMUNICAZIONE SOSPENSIONE)**. La presenza di fibre aerodisperse al camino e negli ambienti interni dell'impianto, sebbene rappresentino un evento non previsto e costituiscano indubbiamente una situazione di pericolo, è da circoscrivere ad un singolo episodio ben dettagliato nel Verbale ARPA della giornata e legato alle fasi di primo avvio dell'impianto. Evento che comunque non ha determinato una contaminazione dell'ambiente esterno in quanto, **il campionamento dell'aria effettuato da ARPA Puglia esternamente al capannone non ha rilevato presenza di fibre.**

- **Con riferimento alla nota di ARPA Puglia citata nella comunicazione in oggetto di avvio del procedimento di revoca dell'Autorizzazione Unica da parte della Provincia di Lecce si rileva che:**
 - o Circa quanto riportato al primo punto ovvero [...] *la situazione critica evidenziata nella suddetta nota ARPA Puglia (Protocollo 0079290 - 27 - 18/11/2021) correlata alla presenza di fibre di amianto aerodisperse nel capannone industriale nonché al camino E1 è occorsa nonostante il Gestore abbia adottato tutte le misure cautelative previste ed approvate, sia in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA ministeriale, sia in sede di Autorizzazione all'esercizio ex artt. 208 e 211 in ambito Provinciale, si rileva che la fattispecie è da ricondurre ad una circostanza eccezionale e non al normale funzionamento dell'impianto e che il Gestore ha sospeso le operazioni nel momento in cui si è valutato che il processo in esame non era conforme a quello autorizzato.*

- Circa il fatto che ARPA, al momento *non individua "ulteriori misure di sicurezza" di cui al Decreto MATTM230/2018, atte a scongiurare la comparsa e il ripetersi di eventi negativi accertati in fase di controllo in data 01.09.2021* (cfr nota ARPA Puglia prot. n. 79290 del 18.11.2021) si fa presente che il gestore ha proposto la modifica delle componenti impiantistiche connesse alla prima fase di frantumazione e alla filtrazione delle arie esauste, ed è in attesa di riscontro da parte degli Enti;
- Infine, relativamente alla dichiarata presenza di fibre di amianto nel capannone industriale, nella sala processo e soprattutto al camino E1 che pare essere in *evidente contrasto sia con il punto 13 del Parere n. 2709/2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale del MATTM*, si ribadisce quanto sopra ovvero che quanto accaduto è da ricondurre ad una situazione circoscritta nel tempo (complessivamente dalla 10:40 alle 15:30 circa) e nello spazio (all'esterno del capannone non sono state rilevate fibre aerodisperse) causata da un funzionamento in condizioni non standard dell'impianto.

..*

Da ultimo, ritornando sulla questione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 208 c.13 lettera c), si rileva che:

1. ARPA PUGLIA ha richiesto con la nota sopra citata (Protocollo 0004403 - 4 - 20/01/2022) la SOSPENSIONE dell'Autorizzazione Unica della ditta nelle more della ricezione del parere richiesto al Ministero della Transizione Ecologica: sospensione già notificata con nota della Provincia di Lecce Prot. 0048245/2021 del (22/11/2021) che si riporta in allegato;
2. La PROVINCIA DI LECCE, senza attendere la ricezione del citato parere del Ministero, senza che vi sia evidenza di alcuna mancata attuazione di prescrizioni contenute nella (unica) diffida e senza che vi sia evidenza di "reiterate violazioni", ha avviato un procedimento di revoca.

Pertanto, appurato che la modifica è stata avanzata dal gestore per ottemperare a quanto accaduto in fase di avvio dell'impianto in presenza di ARPA, che il gestore ha comunicato l'avvio della attività di bonifica prescritte a seguito dei fatti connessi all'avvio dell'impianto in data 01/09/2021 e che il rilascio di fibre di amianto è da ricondurre ad un singolo evento circoscritto, ci si chiede:

- Come possa la modifica proposta essere considerata come “significativa”;
- Quali siano le reiterate violazioni commesse dal gestore e su quali basi e su quali accertamenti l’AC abbia definito che la presenza di fibre rilevate abbia determinato effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana.

All’evidenza, oggi non vi è alcuna motivazione che possa condurre la Vs. Spett.le Amministrazione a procedere alla revoca dell’autorizzazione oggi sospesa, peraltro nelle more della ricezione del parere richiesto al Ministero della Transizione Ecologica e senza che vi sia stata alcuna delle condizioni previste all’art. 208, comma 13, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per come sopra specificato.

Ciò premesso, con le presenti memorie (ex L. n. 241/90), per i motivi sopra menzionati, si richiede l’immediata archiviazione del procedimento di revoca avviato da Codesta Spett.le Amministrazione.

Cavallino, 11 febbraio 2022

Distinti Saluti,

Il dichiarante
Project Resource Asbestos s.r.l.
L’Amministratore Unico
Dott. Giuseppe Calò

